

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2491

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro dell'interno**

(NAPOLITANO)

col **Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

col **Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato**

(BERSANI)

col **Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

(TREU)

e col **Ministro per i beni culturali e ambientali**

(VELTRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 1997

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba sulla coproduzione di film, con allegato, fatto a Roma il 4 febbraio 1997

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	5
Testo dell'Accordo	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di coproduzione cinematografica italo-cubano è stato concluso nell'intento di incrementare e sostenere la produzione in comune di opere di particolare livello artistico e tecnico che possano contribuire allo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali fra i due Paesi e che risultino competitive anche nell'ambito di Paesi terzi.

Lo strumento normativo si applica sia ai film lungometraggio sia a quelli in cortometraggio, inclusa l'animazione e i documentari. Esso si basa su principi di stretta reciprocità, facendo comunque esplicito riferimento alle legislazioni in vigore in Italia, a Cuba e nell'Unione europea.

L'articolo 1 precisa i termini utilizzati nel testo, soprattutto che cosa si intende per «film di coproduzione» e «film in coproduzione gemellati».

L'articolo 2 prevede l'estensione ai film di coproduzione italo-cubana dei «vantaggi» già accordati nei due Paesi ai film nazionali, dovendosi evidentemente far rientrare in tale fattispecie anche i finanziamenti attualmente contemplati a favore di opere ispirate a finalità artistiche e culturali e realizzate in forma di partecipazione ai costi da parte di autori, registi, attori e lavoratori.

L'articolo 3 prevede il ricorso, per l'approvazione dei progetti di coproduzione cinematografica, alle regole stabilite dall'Allegato all'Accordo.

Gli articoli 4 e 5 riguardano le facilitazioni per l'importazione temporanea del

materiale cinematografico per la realizzazione dei film e per l'ingresso e il soggiorno dei cittadini dell'altro Paese contraente.

L'articolo 6 ribadisce il rispetto delle norme nazionali in materia di tassazione.

L'articolo 7 prevede l'istituzione di una Commissione mista, composta sia dalle autorità competenti che da esperti e responsabili del settore cinematografico.

L'entrata in vigore dell'Accordo, fissata dall'articolo 8, prevede la notifica, da parte di ciascun Paese contraente, dell'avvenuto espletamento delle procedure previste, ovvero, nel nostro caso, della ratifica.

L'articolo 9 precisa che i diritti dei film coprodotti potranno essere ceduti agli enti televisivi secondo le norme in vigore nei rispettivi Paesi.

L'articolo 10 stabilisce che l'Accordo è sottoposto agli obblighi internazionali dei contraenti e, in particolare, per quanto riguarda l'Italia, a quelli derivanti da norme comunitarie.

L'articolo 11 prevede una durata di tre anni dell'Accordo, dalla data di entrata in vigore dello stesso, rinnovabile tacitamente per altri tre anni.

Le disposizioni di cui alla Parte I e alla Parte II dell'Allegato prevedono la possibilità di coproduzioni con tre o più coproduttori e sono volte ad assicurare un equilibrio finanziario, artistico, tecnico e di partecipazione delle maestranze nella realizzazione dei film in coproduzione.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo con Repubblica di Cuba in materia di coproduzione cinematografica comporta i seguenti oneri in relazione all'articolo 7, che prevede la partecipazione italiana ai lavori della Commissione mista incaricata dell'esame dei programmi operativi, che si riunirà alternativamente a L'Avana ed a Roma.

Nell'ipotesi dell'invio in missione di tre funzionari per un periodo di quattro giorni nella indicata città, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento (lire 180.000 al giorno x 3 persone x 4 giorni)	L.	2.160.000
---	----	-----------

diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 114 al cambio di lire 1.700 = lire 194.000, cui si aggiungono lire 58.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 252.000 viene ridotto di lire 64.000 corrispondente ad 1/3 della diaria (lire 188.000 + lire 53.000, quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali e Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e 23 dicembre 1996, n. 662 = lire 241.000 x 3 persone x 4 giorni)	»	2.892.000
---	---	-----------

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-L'Avana (lire 5.410.000 x 3 persone = lire 16.230.000 + lire 812.000 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	17.042.000
---	---	------------

Totale onere (articolo 7)	L.	22.094.000
---------------------------	----	------------

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivero nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, a decorrere dal 1997 e per ciascuno dei bienni successivi, è di lire 22.094.000, in cifra tonda di lire 22.000.000.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei partecipanti, delle riunioni e della loro durata costituiscono elementi inderogabili ai fini dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba sulla coproduzione di film, con allegato, fatto a Roma il 4 febbraio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel triennio 1997-1999, valutato in lire 22 milioni annui per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A C C O R D O

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CUBA CONCERNENTE LA COPRODUZIONE DI FILM

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba, considerando che le industrie cinematografiche dei due paesi trarranno beneficio da una più stretta reciproca cooperazione nella produzione di film;

- considerando che i film sono in grado di accrescere il prestigio delle industrie cinematografiche dei due paesi che trarrebbero beneficio dalle disposizioni contenute in questo accordo;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ai fini del presente accordo:

1) (A) per film di coproduzione si intende un film realizzato previa approvazione congiunta delle rispettive autorità:

(i) da uno o più produttori italiani (il coproduttore italiano) con uno o più produttori cubani (il coproduttore cubano);

oppure

(ii) da un coproduttore italiano e da un coproduttore cubano insieme ad uno o più produttori di un paese terzo e con i quali il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Cubana abbiano stipulato un accordo di coproduzione (terzo coproduttore);

oppure

(iii) da un coproduttore italiano e da un coproduttore cubano insieme ad uno o più coproduttori terzi.

(B) Per film in coproduzione "gemellati" si intendono:

(i) due film che prevedano la partecipazione anche solo finanziaria del coproduttore minoritario e che insieme soddisfino i seguenti criteri:

(a) i costi di produzione di entrambi i film sono stati sostenuti congiuntamente e

(b) nel caso di uno dei film, il coproduttore italiano abbia esercitato in maniera prevalente il

"controllo produttivo creativo" e, nel caso dell'altro film, il coproduttore cubano abbia esercitato il "controllo produttivo creativo";

oppure

(ii) previa approvazione di entrambe le autorità competenti, tre o più film realizzati da coproduttori italiani e cubani insieme ad uno o più terzi coproduttori con ognuno dei quali entrambe le parti contraenti abbiano stipulato accordi di coproduzione e dove:

(a) i costi di produzione di tutti i film siano stati sostenuti da tutti i coproduttori e

(b) nel caso di uno dei film il coproduttore italiano abbia esercitato in maniera prevalente il "controllo produttivo creativo" e, nel caso di un altro dei film, il coproduttore cubano abbia esercitato in maniera prevalente il "controllo produttivo creativo".

2) Per "film" si intende qualsiasi sequenza di immagine visiva, senza tener conto del formato, inclusa l'animazione ed i documentari, che rientri nella sfera d'azione delle leggi in vigore in quel momento in ciascun paese e che regolano la concessione di benefici in relazione alla produzione di un film.

3) Per "cittadini" si intende:

(a) con riferimento all'Italia, i cittadini italiani e cittadini di un altro stato membro della Unione Europea;

(b) con riferimento a Cuba, i cittadini cubani.

4) Quanto alla Repubblica di Cuba, per residenti si intendono le persone che ne hanno diritto secondo le leggi in vigore in quel momento a Cuba.

5) Per "autorità competenti" si intendono:

(a) con riferimento all'Italia "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo";

(b) con riferimento a Cuba il Presidente dell'Istituto Cubano di Arte e Industria Cinematografica (ICAIC).

Art. 2

Il film realizzato in coproduzione beneficerà a pieno titolo di tutti i vantaggi accordati rispettivamente in Italia e a Cuba ai film considerati nazionali secondo le disposizioni vigenti in ciascun paese.

Art. 3

Ai fini dell'approvazione dei progetti di coproduzione cinematografica ai sensi del presente accordo, le competenti autorità agendo congiuntamente applicheranno le regole stabilite dall'allegato che costituisce parte integrante di questo accordo.

Art. 4

Ciascuna delle parti contraenti provvederà, nel rispetto della rispettiva legislazione, compresa per l'Italia quella della Unione Europea, a favorire l'importazione temporanea del materiale cinematografico per la realizzazione del film, senza il pagamento delle imposte doganali.

Art. 5

Ciascuna delle parti contraenti consentirà ai cittadini ed ai residenti dell'altro paese e ai cittadini di qualsiasi paese terzo coproduttore l'ingresso ed il soggiorno in Italia o a Cuba per poter effettuare la lavorazione o la promozione del film, nel rispetto delle leggi che regolano l'ingresso e la permanenza di cittadini stranieri.

Art. 6

Nonostante qualsiasi altra disposizione contenuta in questo accordo, ai fini della tassazione saranno applicate le leggi ed i regolamenti in vigore in ciascuno dei due paesi.

Art. 7

Le parti contraenti convengono di istituire una Commissione Mista che includerà le autorità competenti, esperti e responsabili del settore cinematografico con il compito di esaminare le condizioni di applicazione del presente accordo e di proporre le modifiche che saranno ritenute opportune. Le rappresentanze italiane e cubane saranno approssimativamente composte in parti uguali. La Commissione si riunirà entro 6 mesi dalla richiesta avanzata da una delle parti contraenti, per quanto possibile alternativamente in Italia e/o a Cuba.

Art. 8

Ciascuna delle parti contraenti notificherà all'altra, tramite i canali diplomatici, la conclusione delle procedure previste dalla propria legislazione per dare effetto al presente accordo che entrerà in vigore a partire dalla data di ricezione dell'ultima notifica.

Art. 9

Le parti si dichiarano d'accordo che la cessione dei diritti dei film di coproduzione agli enti televisivi italiani e cubani sarà regolata dalle disposizioni legislative o contrattuali in vigore nel paese interessato.

Art. 10

Gli articoli contenuti nel presente accordo sono sottoposti alle riserve di legge per quanto concerne gli obblighi internazionali delle parti contraenti inclusi, per quanto riguarda l'Italia, gli obblighi derivanti dalle leggi della Unione Europea.

Art. 11

Il presente accordo ha la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore. Ciascuna parte contraente,

volendo far cessare gli effetti dell'accordo, dovrà darne preavviso scritto sei mesi prima della scadenza di tale periodo e l'accordo terminerà di far valere i suoi effetti al termine di tre anni.

Se non verrà data disdetta, l'accordo sarà rinnovato tacitamente per successivi periodi di tre anni, a meno che non sia data disdetta scritta da una delle due parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza di ciascun periodo di tre anni.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, firmano il presente accordo.

Fatto a Roma il 4 febbraio 1997 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede,

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Valter Veltroni

Per il Governo
della Repubblica di Cuba

[Firma]

A L L E G A T O

parte I

PRODUZIONI BIPARTITE E COPRODUZIONI CON TRE O PIU' COPRODUTTORI

1) Le autorità competenti dei due paesi si consulteranno al fine di assicurare che i progetti di film di coproduzione siano conformi alle disposizioni del presente accordo. Le autorità, nell'approvare i progetti di coproduzione, possono stabilire condizioni aggiuntive allo scopo di raggiungere gli obiettivi generali del presente accordo.

Nel caso di mancato accordo tra le autorità competenti nell'approvazione di un progetto di coproduzione, il progetto relativo non sarà regolato dal presente accordo.

2) Un film in coproduzione dovrà essere realizzato nei termini stabiliti dall'approvazione delle autorità competenti. Solamente il coproduttore italiano avrà diritto, secondo l'art. 2 dell'Accordo, ai benefici accordati ai film nazionali in Italia e solo il coproduttore cubano avrà diritto, secondo l'art. 2 dell'Accordo, ai benefici accordati ai film nazionali a Cuba.

3) Le autorità competenti si assicureranno che le condizioni di lavoro, nella produzione dei film in coproduzione ai sensi di questo accordo, in Italia e a Cuba, siano in armonia con il livello medio dei due paesi e, nel caso che le riprese vengano effettuate in un terzo paese, le condizioni siano in generale non meno favorevoli.

4) Per ciascun film in coproduzione:

a) il coproduttore italiano adempirà a tutte le condizioni richieste al fine di soddisfare le disposizioni della legislazione italiana per il riconoscimento della nazionalità italiana;

b) il coproduttore cubano adempirà a tutte le condizioni richieste dalla legislazione cubana per il riconoscimento della nazionalità cubana;

c) qualsiasi paese terzo coproduttore partecipante al progetto ai sensi dell'art. 1 (1) (a) adempirà a

tutte le condizioni che si riferiscono allo status e che sarebbero richieste per produrre un film regolato da un trattato di coproduzione tra quel paese coproduttore e l'Italia;

d) l'associazione alla produzione del film di coproduttori non potrà in nessun caso essere considerata come la costituzione di una società o associazione tra le parti, essendo la responsabilità limitata agli impegni assunti per la realizzazione del film.

5) a) Tutte le lavorazioni del film in coproduzione dall'inizio fino alla prima copia stampata saranno realizzate in Italia e/o a Cuba e/o, laddove vi sia uno o più terzi coproduttori, nei paesi dei terzi coproduttori.

Le autorità competenti avranno la facoltà di approvare che le riprese in esterni siano effettuate in un paese diverso da quello dei coproduttori.

La post-sincronizzazione in una lingua diversa dall'italiano e dallo spagnolo potrà essere eseguita in un paese terzo e tutte le versioni del film potranno contenere brani di dialoghi realizzati in altra lingua, se questo è richiesto dal soggetto.

b) La maggior parte della lavorazione del film in coproduzione, incluse le riprese in teatro ed in esterni, la lavorazione e la distribuzione della copia stampata sarà realizzata, pur essendo questa regola soggetta a variazioni da approvare dalle autorità competenti, nel paese del coproduttore maggioritario.

La partecipazione finanziaria di due o più coproduttori di qualsiasi paese sarà assommata a questo fine.

6) a) Le partecipazioni individuali nella realizzazione del film devono essere riservate a cittadini della Repubblica Italiana o cittadini o residenti della Repubblica Cubana o, nel caso di un terzo coproduttore, cittadini del paese terzo coproduttore. Gli attori dei paesi coproduttori dovranno essere scritturati in via prioritaria nella produzione del film. In circostanze eccezionali, laddove richiesto dal soggetto o dal piano finanziario, possono essere scritturati attori provenienti da altri paesi previa approvazione

delle autorità competenti.

Tali tipi di assunzioni devono essere limitate.

b) Qualora le autorità competenti abbiano approvato, ai sensi del paragrafo 5 (a) del presente allegato, che le riprese in esterni avvengano in un paese diverso da quello dei partecipanti alla coproduzione, i cittadini o residenti di quel paese potranno essere assunti ove il loro impiego sia necessario per garantire le riprese, previa apposita specifica approvazione delle autorità competenti.

7) La partecipazione artistica, tecnica e delle maestranze di ciascun paese in un film di coproduzione deve essere di massima proporzionale alla partecipazione finanziaria di ciascun coproduttore.

8) Salvo eccezioni approvate dalle autorità competenti, ciascun coproduttore dovrà avere una quota non inferiore al 20% del totale del piano finanziario e dell'elenco artistico.

9) Qualsiasi musica appositamente composta per un film, salvo eccezioni alla regola approvate dalle autorità competenti, dovrà essere composta da cittadini o residenti della Repubblica Italiana o della Repubblica Cubana o, laddove vi sia un terzo coproduttore, da cittadini di quel paese terzo coproduttore.

10) Almeno il 90% del metraggio dovrà essere girato specificatamente per il film in coproduzione, salvo eccezioni autorizzate dalle autorità competenti, per particolari esigenze storiche e/o culturali.

11) I contratti tra i coproduttori dovranno:

a) provvedere che un numero sufficiente di internegativi e inter-positivi siano fatti per gli usi di tutti i coproduttori. Ciascun coproduttore dovrà essere proprietario di una copia dell'internegativo e dell'interpositivo e dovrà essere autorizzato ad usarlo per le necessarie riproduzioni. Inoltre ciascun coproduttore dovrà avere accesso al materiale originale secondo le condizioni stabilite tra i coproduttori;

b) fissare gli obblighi finanziari di ciascun coproduttore per i costi sostenuti:

(i) nella fase preparativa di un progetto di

film di coproduzione al quale venga rifiutata l'approvazione condizionante delle autorità competenti;

(ii) nella fase realizzativa di un film di coproduzione al quale sia stata data un'approvazione condizionante, se non si riescano a soddisfare gli obblighi di detta approvazione;

(iii) nella fase realizzativa di un film approvato come coproduzione, a cui viene negato il nulla-osta di proiezione in pubblico in uno qualsiasi dei paesi dei coproduttori;

c) fissare le regole riguardanti la divisione tra i coproduttori delle entrate derivanti dallo sfruttamento del film, incluse quelle dei mercati esteri, fermo restando che sia il territorio italiano che quello cubano sono di esclusiva pertinenza dei coproduttori.

In particolare, il contratto o i contratti relativi alla realizzazione del film di coproduzione non possono prevedere che i benefici di legge siano assegnati, totalmente o in parte, dal coproduttore di un paese al coproduttore dell'altro paese;

d) specificare le date nelle quali dovranno essere completati i rispettivi obblighi finanziari secondo le legislazioni vigenti nei due paesi.

12) Ciascun coproduttore dovrà includere nei titoli del film la dizione "Coproduzione Italo-Cubana" o "Coproduzione Cubano-Italiana" o, dove sia necessario, l'indicazione del paese dei terzi coproduttori.

13) Un film di coproduzione iniziato ed approvato ai sensi di questo accordo, ma completato dopo la scadenza dell'accordo, sarà considerato come realizzato ai sensi del presente accordo ed i suoi coproduttori avranno di conseguenza accesso a tutti i benefici dell'accordo stesso.

14) E' intenzione delle parti contraenti raggiungere un bilanciamento complessivo tra Italia e Cuba durante il periodo dell'accordo, con particolare riferimento alla partecipazione finanziaria, all'apporto artistico e tecnico così come alle risorse tecniche, teatri e laboratori. Sarà compito della Commissione Mista accertare periodicamente che tale equilibrio venga rispettato.

15) Ciascuna delle competenti Autorità può rifiutare l'approvazione ad un progetto qualora gli obiettivi sopra indicati al punto 14 non siano soddisfatti.

16) L'approvazione di un progetto di coproduzione da parte delle autorità competenti non obbliga le relative autorità di ciascun paese alla concessione del nulla-osta di proiezione in pubblico.

Parte II

FILM GEMELLATI

17) Le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 di questo allegato devono essere applicate.

18) Un film di una coproduzione "gemellata" deve soddisfare tutte le condizioni richieste dalla legislazione vigente in Italia e a Cuba per essere un film nazionale.

19) Qualora vi sia un terzo o quarto coproduttore "gemellato" ciascun film dovrà soddisfare le condizioni necessarie per essere considerato come film "nazionale" nel paese del suo produttore.

20) Il totale dei costi di produzione di ciascun film in coproduzione gemellata deve essere approssimativamente uguale e ci dovrà essere un bilanciamento complessivo negli apporti finanziari dei coproduttori italiani e cubani e di qualsiasi altro produttore di un paese terzo. Gli apporti finanziari di due o più coproduttori di uno stesso paese saranno assommati.

21) I film in coproduzione "gemellati":

a) devono appartenere alla stessa categoria ed avere approssimativamente uguale lunghezza;

b) devono essere prodotti simultaneamente o in modo consecutivo, provvedendo, nel secondo caso, che non più di 6 mesi trascorrono tra la fine del film gemellato in coproduzione e l'inizio del secondo film di coproduzione gemellata.

22) Le disposizioni contenute in questo allegato possono essere emendate di volta in volta per iscritto dalla volontà comune delle "Autorità competenti", dopo la dovuta consultazione con la Commissione Mista, e provvedendo che tali emendamenti non siano in contrasto con gli articoli da (1) a (11) inclusi nell'accordo stesso.

